

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1132

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**
(PODESTÀ)

di concerto col **Ministro del tesoro**
(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1994

Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agencia spaziale
italiana - ASI

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Nel settore dell'attività spaziale, sia a livello europeo che a livello internazionale l'Italia occupa senz'altro una posizione di rilievo, collocandosi ai primi posti anche rispetto a nazioni di ben altra potenzialità economica.

Tale risultato è conseguenza dello sforzo fatto dalla scienza e dall'industria italiana, sforzo che avrebbe dovuto trovare un adeguato supporto nelle strutture predisposte - proprio a tale fine - dall'ordinamento statale e, *in primis*, nell'Agenzia spaziale italiana costituita con la legge 30 maggio 1988, n. 186, con «il compito di predisporre programmi scientifici, tecnologici ed applicativi anche al fine della qualificazione e della competitività dell'industria spaziale nazionale» e di provvedere «alla elaborazione ed alla attuazione del Piano spaziale nazionale articolato su programmi e progetti di interesse scientifico ed applicativo, armonizzati nel quadro di riferimento europeo e mondiale».

A tal fine venivano, tra l'altro, attribuite all'ASI le funzioni di:

1) gestire direttamente i programmi nazionali e internazionali tenendo conto delle capacità maturate nei settori delle tecnologie e dei sistemi spaziali, della competitività e della potenzialità di sviluppo delle aziende industriali pubbliche e private;

2) curare gli interessi nazionali, scientifici ed industriali, per quanto concerne la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA) assicurando l'acquisizione di commesse adeguate alle contribuzioni versate alla stessa ESA;

3) partecipare a programmi od imprese spaziali in collaborazione con organismi di altri Paesi mediante accordi bilaterali o multilaterali;

4) stabilire relazioni con organismi spaziali di altri Paesi e internazionali per

determinare obiettivi e attività specifiche di collaborazione;

5) promuovere la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalle attività spaziali;

6) svolgere, anche stipulando apposite convenzioni, attività di consulenza ed assistenza tecnica ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché ad aziende pubbliche e private per l'utilizzazione scientifica ed applicativa della tecnologie spaziali, anche al fine di assicurare congrue prospettive di mercato e ritorni industriali, diretti ed indiretti, adeguati agli investimenti effettuati;

7) promuovere la formazione di specialisti nel campo delle tecnologie spaziali e delle loro applicazioni favorendone la utilizzazione, secondo le esigenze dei programmi previsti.

2. Si tratta - come si può ben vedere - di funzioni essenziali per sviluppare la scienza e l'industria spaziale italiana: purtroppo la vita dell'ASI non ha avuto quello svolgimento tranquillo che sarebbe stato indispensabile per perseguire le proprie finalità istituzionali.

Varie sono state le vicende che hanno colpito l'Agenzia che, nonostante un periodo di commissariamento, continua a trovarsi non solo in una situazione economica disastrosa (tanto da non poter fare fronte agli impegni internazionali assunti) ma anche al centro di una serie di procedimenti promossi dalla Corte dei conti che hanno posto l'Agenzia in una condizione di incertezza nel proprio agire.

All'azione dell'organo giurisdizionale si accompagna una serie di atti di sindacato parlamentare nonché una proposta di legge di iniziativa parlamentare (atto Camera n. 139) che richiede una inchiesta parlamentare sull'attività dell'Agenzia.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tale situazione si sarebbe forse potuto porre rimedio con l'azione amministrativa e, in effetti in tale direzione si era già mossa l'amministrazione, ottenendo già qualche risultato; senonchè la situazione si è ulteriormente complicata anche perchè, con atto 21 settembre 1994, la cui copia è stata trasmessa anche alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, la procura regionale della Corte dei conti presso la regione Lazio ha promosso un'azione di responsabilità a carico del Ministro dell'epoca, dell'ex presidente dell'ASI, e dei componenti del Comitato, a suo tempo nominati dal Ministro, per illegittimità sospettate nell'attività dell'ente e del Ministero in relazione alla quota dei finanziamenti attribuiti all'ASI da destinare alla ricerca fondamentale, determinate con direttiva del 1992.

Un'azione di questo genere, che pone in forse la legittimità degli atti compiuti dall'Ente nell'anno 1992 e pregiudica - fin quando la questione non sia stata risolta - la predisposizione di qualsiasi forma di riassetto economico dell'Ente, rende quindi indispensabile un'azione più incisiva mediante un'iniziativa di carattere normativo che faccia chiarezza sull'intera situazione e metta l'ASI in condizioni di procedere all'adempimento delle proprie funzioni con la massima regolarità e serenità.

3. La necessità di intervenire d'urgenza è stata poi recentemente confermata dal proponimento del Governo di procedere, mediante delega legislativa, al riassetto dell'intero settore della ricerca scientifica e tecnologica (v. atto Camera 1366, articolo 8, lettera b); poichè indubbiamente l'ASI fa parte di tale settore, si è ritenuto che il tempo fisiologicamente necessario per porre rimedio in via amministrativa alle situazioni obiettivamente venutasi a determinare (indipendentemente dall'accertamento di eventuali responsabilità) non fosse sufficiente e presentare, al momento in cui si dovrà procedere al futuro riassetto del settore, un organismo sano e funzionante (requisito questo assolutamente indispensabile per evitare soluzioni di compromesso che frustrerebbero qualsiasi razionale assetto del settore).

4. In relazione alle considerazioni sopra esposte si è pertanto previsto:

articolo 1: un periodo di amministrazione straordinaria dell'ASI, affidata ad un organo monocratico (amministratore unico) dotato di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, i cui atti sono controllati da uno speciale comitato composto (a differenza di quanto previsto dalla legge n. 186 del 1988) anche da un magistrato della Corte dei conti. Unitamente alla decadenza degli organi di amministrazione è previsto anche lo scioglimento degli organi consultivi interni. Tale soluzione non vuole avere nulla di punitivo nei confronti dei precedenti amministratori (la cui nomina è peraltro relativamente recente) e sindaci, ma intende - anche provvisoriamente, ben potendo le stesse persone, superato il periodo di emergenza, essere rinominate agli incarichi già ricoperti - evitare che la presenza di soggetti, comunque interessati alle vicende pregresse o la cui attività sarebbe influenzata dalle vicende stesse, possa gettare qualche ombra, sull'azione ispettiva e riorganizzativa che si intende attuare;

articolo 2: in relazione alla situazione più sopra descritta, la disposizione in esame prevede l'obbligo dell'amministratore di predisporre un piano di riassetto economico-finanziario che tenga conto delle effettive condizioni economiche in cui versa l'Ente e preveda gli strumenti più idonei a sanare l'intera situazione;

articolo 3: la disposizione in esame attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la facoltà di riesaminare la questione della attribuzione della quota del 15 per cento dei finanziamenti ASI alla ricerca fondamentale;

articolo 4: la disposizione in esame prevede la nomina di una Commissione che faccia luce su tutta l'attività svolta dall'Ente in modo da offrire sia le risposte richieste dagli atti di sindacato parlamentare, sia un accertamento che possa servire - in sede di riassetto del settore - a dare indicazioni sugli errori (se errori sono stati commessi) da evitare per il futuro;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 5: la disposizione prevede che il contributo italiano per la partecipazione ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA) - già compreso nel contributo dello Stato a favore dell'ASI - sia iscritto, a decorrere dal 1995, su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Viene, altresì, previsto che le spese di funzionamento delle commissioni di cui

agli articoli 3 e 4 siano poste a carico del bilancio dell'ASI.

Da tale operazione non risultano maggiori oneri a carico del suddetto Ente, in quanto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge decadono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori nonché gli organi collegiali.

Non è stata predisposta la relazione tecnica poiché il provvedimento non comporta spese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Fino al riordino degli enti operanti nel settore della ricerca l'Agenzia spaziale italiana-ASI è sottoposta ad amministrazione straordinaria secondo le disposizioni della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono altresì sciolti gli organi collegiali previsti dallo statuto dell'ente.

3. L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI è affidata ad un amministratore unico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il controllo sugli atti dell'amministratore di cui al comma 3 è effettuato da un comitato nominato con lo stesso decreto di nomina dell'amministratore, composto da un consigliere della Corte dei conti, con funzioni di presidente, e da due componenti, una dei quali designato dal Ragioniere generale dello Stato tra i dirigenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale e uno scelto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra esperti di economia aziendale.

Art. 2.

1. Entro novanta giorni dalla nomina, l'amministratore, nominato ai sensi dell'articolo 1, provvede alla ricostituzione degli organi consultivi disciolti, nonché alla predisposizione di un piano triennale di riassetto economico-finanziario dell'ente. Il piano è approvato con decreto del Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

1. La quota del finanziamento da attribuire, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, alla ricerca scientifica fondamentale è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base del parere di una commissione composta da cinque qualificati esperti, di cui tre scelti nel settore della ricerca e due nelle discipline economico-giuridiche. Il decreto è adottato entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione di verifica, composta da cinque esperti di chiara fama nel settore della ricerca scientifica e dell'economia aziendale, sull'attività svolta dall'ASI dal momento della sua costituzione fino al 31 maggio 1994.

Art. 5.

1. Ferme le disposizioni previste dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il contributo italiano per la partecipazione ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA), già compreso nel contributo dello Stato a favore dell'ASI, determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, è iscritto su un apposito capitolo dello stato di previsione del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Le spese per il funzionamento delle commissioni previste nella presente legge sono a carico del bilancio dell'ASI.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.